

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174**(FATCA) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSIS E DI PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI****SEZIONE I – Definizioni e Regole Generali**

Le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione (di seguito anche Istituzioni Finanziarie Segnalanti o IFSS) devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti in conformità alle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato C.

A. Definizioni:

Ai fini delle procedure di Adeguata Verifica (o *due diligence*) e fatte salve le definizioni di cui all'allegato A alla presente legge:

1. “Conti preesistenti” designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante al 30 giugno 2014.

2. “Nuovi conti” designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante dal 1° luglio 2014.

3. “Conti di persone fisiche” designa i conti finanziari intrattenuti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante da persone fisiche.

4. “Conti di entità” designa i conti finanziari intrattenuti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante da soggetti diversi da persone fisiche.

5. “Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante” designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 risulta superiore a \$ 50.000,00 (\$ 250.000,00 nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato e contratti di rendita) e inferiore a \$ 1.000.000,00.

6. “Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante” designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo eccede \$ 1.000.000,00.

7. “Conti preesistenti di entità” designa i conti finanziari preesistenti di entità aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante al 30 giugno 2014.

8. “Nuovi conti di entità” designa i conti finanziari preesistenti di entità aperti presso una Istituzione Finanziaria Segnalante dal 1° luglio 2014.

9. “Procedure antiriciclaggio” designa le procedure di adeguata verifica della clientela previste dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modificazioni e delle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria tempo per tempo in vigore;

10. “Prove documentali” designa la documentazione, di seguito elencata, accettata nell'ambito delle procedure di adeguata verifica:

- a) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
- b) per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- c) per le entità, documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

- nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
- d) per i conti intrattenuti in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI agreement, ciascuno dei documenti diversi dai Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9" ai quali fa riferimento l'allegato specifico di tale giurisdizione al QI agreement per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità;
- e) bilanci, informative commerciali ai terzi, istanze di fallimento, o relazioni alla *U.S. Securities and Exchange Commission*.

B. Regole Generali:

Nell'applicare le procedure di adeguata verifica le Istituzioni Finanziarie Segnalanti adottano le seguenti regole generali:

1. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, il saldo o valore di un conto viene determinato all'ultimo giorno di un anno solare o, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita, all'ultimo giorno dell'anno solare o alla ricorrenza annuale del contratto più recente.
3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1) della Sezione II del presente allegato, un conto finanziario è considerato un conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica.
4. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative a un conto statunitense devono essere comunicate ogni anno nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.
5. Le Istituzioni Finanziarie Segnalanti, qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza dell'inesattezza o inaffidabilità di un'autocertificazione o di una prova documentale, non possono considerare valida tale autocertificazione o prova documentale.

C. Procedura alternativa:

In alternativa alle procedure descritte in ogni Sezione del presente Allegato C, le istituzioni finanziarie sammarinesi segnalanti possono esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, salvo che qualora un conto venga considerato come detenuto da un titolare di conto recalcitrante in conformità alle procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale conto deve essere considerato un conto statunitense ai fini del presente Accordo. Le istituzioni finanziarie sammarinesi segnalanti possono effettuare tale scelta in maniera distinta per ogni sezione del presente Allegato C sia in relazione a tutti i conti finanziari pertinenti che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti (ad esempio, in base al ramo di attività o al luogo presso il quale è intrattenuto il conto). Salvo quanto diversamente previsto in un Accordo con un'istituzione finanziaria estera (Accordo FFI), una volta che un'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha deciso di esperire le procedure previste dai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in relazione a un gruppo di conti, detta istituzione deve continuare ad applicare tali procedure in modo coerente in tutti gli anni successivi, a meno che non vi sia stata una modifica sostanziale ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174**SEZIONE II – Conti preesistenti di persone fisiche**

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche ("conti preesistenti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di disapplicare le soglie di esenzione previste dallo standard FATCA in relazione a tutti i conti preesistenti detenuti da persone fisiche che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi:

1. Fatto salvo il sub-paragrafo E(2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo;

2. Fatto salvo il sub-paragrafo E(2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$ 250.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre 2015 o di un anno solare successivo;

3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti di San Marino o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di tali contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti (ad esempio, nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possenga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione sammarinese preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta ai prodotti assicurativi detenuti da residenti a San Marino).

4. Conti di deposito con un saldo pari o inferiore a \$50.000.

B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi i \$ 50.000 al 30 giugno 2014 (\$ 250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita), ma non ecceda \$ 1.000.000 ("conti di importo non rilevante").

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'istituzione finanziaria sammarinese segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi ("U.S. Indicia"):

- a) Identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
- b) Indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;
- c) Attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (compresa una casella postale statunitense);
- d) Attuale numero di telefono statunitense;
- e) Ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti;
- f) Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

- g) Un indirizzo "c/o..." o di "fermo posta" che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria sammarinese segnalante. Nel caso di un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di valore non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti o un indirizzo di "fermo posta" non viene considerato come indizio di conti statunitensi.

2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono associati al conto o il conto diventa un conto di importo rilevante, come descritto nel paragrafo D della presente Sezione.

3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi vengono associati al conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

4. Nonostante la constatazione di indizi di conti statunitensi ai sensi del sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese segnalante non deve considerare un conto come un conto statunitense nei seguenti casi:

- a) Laddove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un **luogo di nascita statunitense**, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli similari approvati);
 - (2) un passaporto non statunitense o altro documento d'identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la nazionalità o la cittadinanza del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e
 - (3) Una copia del Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti (*Certificate of Loss of Nationality of the United States*) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:
 - (a) della motivazione per cui il titolare del conto non dispone di tale certificato, nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o
 - (b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.
- b) Laddove le informazioni sul titolare del conto comprendano un **indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto**, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito o ha già precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli similari approvati); e
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

- c) Laddove le informazioni sul titolare del conto includano **ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti**, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli similari approvati); e
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.
- d) Laddove le informazioni sul titolare di un conto includano **una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo "c/o", ovvero di fermo posta che rappresenti l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi** (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non-statunitense), l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante ha acquisito, o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
- (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è né un cittadino statunitense, né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su modulo IRS "W-8" o altri moduli similari approvati); o
 - (2) prove documentali, come definite al paragrafo D della Sezione VI del presente Allegato C, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

C. Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante

1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione di indizi di conti statunitensi deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.

2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese segnalante deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non si applichi il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione.

3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore superiore a \$ 1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre 2015 o di un'annualità successiva ("conti di importo rilevante").

1. Ricerca negli archivi elettronici. L'IFSS deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione stessa ai fini di individuare uno o più degli indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'IFSS prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al sub-paragrafo D(3) della presente Sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di queste informazioni, per quanto riguarda i conti di importo rilevante, l'IFSS, al fine di individuare la presenza di uno o più degli indizi di conti statunitensi di cui al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, deve anche verificare l'anagrafica principale del cliente e, qualora non siano presenti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti da detta istituzione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documento per l'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio/per la conoscenza della clientela (KYC) o per altre finalità di legge;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; **e**
- e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Una IFSS non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al sub-paragrafo D(2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

- a) la nazionalità o lo status di residente del titolare del conto;
- b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione;
- c) eventuale(i) numero(i) di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione;
- d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta del titolare del conto; **e**
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva. Oltre alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei di cui sopra, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare come conti statunitensi tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (compresi eventuali conti finanziari aggregati a tale conto), se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.

5. Effetti del rilevamento di indizi di conti statunitensi.

- a) Se non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritti, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata ai sensi del sub-paragrafo D(4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi.
- b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritti, o se interviene successivamente un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi di conti statunitensi

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

vengono associati al conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

- c) Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante.

1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve completare con riferimento a tale conto le procedure rafforzate descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense il 31 dicembre 2014 o prima di tale data, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve trasmettere le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione sul conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non è obbligata a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.

2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve completare con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui è identificato come conto statunitense e per gli anni successivi con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

3. Una volta che un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui al paragrafo D della presente Sezione ad un conto di importo rilevante, essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente Sezione, allo stesso conto per nessuno degli anni successivi.

4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto di importo rilevante, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di conti statunitensi descritti al sub-paragrafo B(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non decida di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

5. Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa identificare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente Sezione, deve acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.

F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità.

Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione che ha ottenuto precedentemente documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense, né di residente negli Stati Uniti, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'IRS come intermediario qualificato, come società estera di persone con responsabilità di sostituto d'imposta o trust estero con responsabilità di sostituto d'imposta, o al fine di adempiere agli obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti, non è obbligata a eseguire le procedure descritte nel sub-paragrafo B(1) della presente Sezione per i conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente Sezione per i conti di importo rilevante.

SEZIONE III – Nuovi conti di persone fisiche

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi tra i conti finanziari detenuti da persone fisiche e aperti a partire dal 1 luglio 2014 ("nuovi conti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di avvalersi delle opzioni di disapplicazione delle soglie di esenzione previste dallo standard FATCA sia in relazione a tutti i nuovi conti di persone fisiche che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i seguenti nuovi conti di persone fisiche non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi:

1. conti di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.
2. contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, a meno che il valore maturato non superi \$ 50.000 al termine dell'anno solare.

B. Altri nuovi conti di persone fisiche.

Per quanto riguarda i nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione), l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione per l'apertura del conto e che consenta alla stessa istituzione di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tale fine, un cittadino statunitense è considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un'altra giurisdizione) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'istituzione

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, compresi gli eventuali documenti acquisiti ai sensi delle procedure antiriciclaggio e relative alla conoscenza della clientela.

1. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense e deve acquisire un'autocertificazione che comprende il codice fiscale statunitense del titolare del conto (su modulo IRS W-9 o altri moduli similari approvati).

2. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persone fisiche a motivo del quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non è in grado di acquisire un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense senza dichiarazione di consenso.

SEZIONE IV – Conti preesistenti di Entità

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità ("conti preesistenti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida di disapplicare le soglie di esenzione previste dallo standard FATCA sia in relazione a tutti i conti preesistenti di entità che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i conti preesistenti di entità con un saldo o un valore non superiore a \$250.000 alla data del 30 giugno 2014, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi, fintanto che detto saldo o valore non superi \$1.000.000.

B. Conti di entità soggetti a verifica.

I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore superi \$250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità non superiori a \$250.000 al 30 giugno 2014, ma con un saldo o valore che supera \$1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure stabilite nel paragrafo D della presente Sezione.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere (NFFE) passive con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali deve essere comunicato l'importo complessivo dei pagamenti ai sensi di un Accordo FFI.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174**D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.**

Per i conti preesistenti di entità descritti nel paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da NFFE passive con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:

1. Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o di organizzazione negli Stati Uniti o un indirizzo statunitense.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona statunitense, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli simili approvati), o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione finanziaria.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria, o l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione verifica il codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni estere pubblicato dall'IRS, il conto non è un conto statunitense.

3. Determinare se un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria non partecipante destinataria di pagamenti soggetti all'obbligo di comunicazione in forma aggregata in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

- a) Fatto salvo il sub-paragrafo D(3)(b) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, qualora l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determini ragionevolmente che il titolare del conto abbia tale status sulla base del codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni estere pubblicato dall'IRS, o di altre informazioni disponibili pubblicamente o in possesso dell'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione, laddove applicabile. In tal caso, non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o comunicazioni con riferimento al conto.
- b) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

- c) Se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come un'istituzione finanziaria non partecipante destinataria di pagamenti soggetti a comunicazione in linea con i requisiti di un Accordo FFI, a meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione:
- (1) Ottenga un'autocertificazione (su modulo IRS W-8 o altri moduli similari approvati) da parte del titolare del conto che dichiara di essere una FFI certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero
 - (2) Nel caso di FFI partecipanti o di FFI registrate considerate adempienti, verifichi il codice identificativo GIIN del titolare del conto nell'elenco delle istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS.

4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense.

Per quanto riguarda il titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve determinare (i) se il titolare del conto ha persone che esercitano il controllo, (ii) se il titolare del conto è una NFFE passiva, e (iii) se una delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto è un cittadino o residente degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve seguire le regole delineate ai sub-paragrafi da D(4)(a) a D(4)(d) della presente Sezione nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare di un conto, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela.
- b) Ai fini di determinare se il titolare di un conto è una NFFE passiva, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione (sui moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli similari approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva.
- c) Ai fini di determinare se una persona che esercita il controllo su una NFFE passiva è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può avvalersi:
 - 1) delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con un saldo o valore del conto che non supera \$ 1.000.000; ovvero
 - 2) di un'autocertificazione (sui moduli IRS W-8 o W-9, o altri moduli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con un saldo o valore del conto superiore a \$ 1.000.000.
- d) Se una delle persone che esercitano il controllo su una NFFE passiva è un cittadino o residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174**E. Scadenza per le verifiche e procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità.**

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014 deve essere completata entro il 30 giugno 2016.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o un valore del conto che non superi \$250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi \$1.000.000 al 31 dicembre 2015 o di un anno successivo, deve essere completata entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il saldo o il valore del conto supera \$1.000.000.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'auto-certificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D della presente Sezione.

Sezione V - Nuovi conti di entità.

Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti finanziari detenuti da entità e aperti a partire dal 1 luglio 2014 ("nuovi conti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure:

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

A meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione non decida diversamente, sia in relazione a tutti i nuovi conti di entità che, separatamente, a ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, un conto legato a una carta di credito o una linea di credito *revolving* considerati come un nuovo conto di entità non sono soggetti a obblighi di verifica, identificazione o comunicazione, a condizione che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione presso la quale è intrattenuto tale conto attui politiche e procedure per impedire che il saldo in favore del titolare del conto superi \$50.000.

B. Altri nuovi conti di entità.

Per quanto riguarda i nuovi conti di entità non descritti nel paragrafo A della presente Sezione, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve stabilire se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) una FFI partecipante, una FFI considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) una NFFE attiva o passiva.

1. Fatto salvo il sub-paragrafo B(2) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, qualora l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determini ragionevolmente che il titolare del conto abbia tale status sulla base del codice identificativo GIIN del titolare del conto o di altre informazioni disponibili pubblicamente o in possesso della stessa istituzione, laddove applicabile.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

2. Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

3. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve ottenere un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso. In base all'autocertificazione, si applicano le seguenti regole:

- a) Se il titolare del conto è una persona statunitense specificata, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense.
- b) Se il titolare del conto è una NFFE passiva, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve identificare le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio/relative alla conoscenza della clientela, e determinare se tali persone sono cittadini o residenti degli Stati Uniti sulla base di un'autocertificazione del titolare del conto o di dette persone. Se tali persone sono cittadini o residenti degli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto statunitense.
- c) Se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (ii) fatto salvo il sub-paragrafo B(3)(d) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione di una giurisdizione partner; (iii) una FFI partecipante, una FFI considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, secondo le definizioni nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) una NFFE attiva; ovvero (v) una NFFE passiva in cui nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense e non sussiste nessun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.
- d) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria non partecipante (comprese un'istituzione finanziaria sammarinese o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante), il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere segnalati in linea con i requisiti di un Accordo FFI.

Sezione VI - Regole Supplementari

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica descritte sopra, si applicano le seguenti regole supplementari:

1. Regole di aggregazione del saldo.

Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti detenuti da una persona fisica o da un'entità, una IFSS aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonché quelli intrattenuti presso membri del proprio *expanded affiliated group* o *sponsored FI group*, sempreché i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto. Ai fini dell'applicazione della presente regola di aggregazione, con riferimento ai conti di persone fisiche, la IFSS attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato l'intero saldo o valore del conto.

2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto.

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

Per determinare l'aggregazione del saldo o del valore dei conti finanziari detenuti da una persona al fine di stabilire se il conto finanziario è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve inoltre aggregare tutti i conti, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati, o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona.

3. Regola per la conversione valutaria.

Ai fini della determinazione del saldo o del valore dei conti finanziari denominati in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione deve convertire l'importo delle soglie in dollari statunitensi di cui al presente Allegato I in tale valuta, utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione determina il saldo o il valore.

Procedure alternative per i conti finanziari detenuti da persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato.

Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica beneficiaria (diversa dal proprietario) di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato che riceve un beneficio economico in caso di decesso non sia una persona statunitense specificata e può considerare tale conto finanziario diverso da un conto statunitense, a meno che l'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario è una persona statunitense specificata. Un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è una persona statunitense specificata, qualora le informazioni raccolte dall'istituzione stessa e associate al beneficiario contengano indizi di conti statunitensi, come descritto al sub-paragrafo (B)(1) della Sezione II del presente Allegato C. Laddove un'istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che il beneficiario sia una persona statunitense specificata, essa deve seguire le procedure di cui al sub-paragrafo B(3) della Sezione II del presente Allegato C.

Procedure alternative per i nuovi conti aperti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo IGA SM.

Si applicano per quanto compatibili le procedure alternative previste dall'accordo IGA SM per i nuovi conti aperti prima dell'entrata in vigore di tale accordo.

Procedure alternative per i nuovi conti di entità aperti tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2015.

Per i nuovi conti di entità aperti tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2015, in relazione a tutti i nuovi conti di entità o, separatamente, in relazione a un gruppo chiaramente identificato di tali conti, le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione possono considerare tali conti come conti preesistenti di entità e applicare le procedure di adeguata verifica relative ai conti preesistenti di entità di cui alla Sezione IV del presente Allegato C al posto delle procedure di adeguata verifica specificate alla Sezione V del presente Allegato C. In questo caso, le procedure di

Allegato C alla Legge 27 novembre 2015 n.174

adeguata verifica di cui alla Sezione IV del presente Allegato C devono essere applicate senza tener conto della soglia del saldo o del valore del conto di cui al paragrafo A della Sezione IV del presente Allegato C.

